



Tribunale Civile e Penale di Trento

SEZIONE FALLIMENTARE

N. [omissis]C.P.

Il Giudice Delegato, dott.ssa Monica Attanasio

letta l'istanza con la quale Gruppo A.B. chiede che, ove ritenuta ad essa applicabile la disciplina dettata dagli artt. 186 *bis* l. fall. e 110 del nuovo Codice degli Appalti, le sia concessa, sentita l'Anac, l'autorizzazione a partecipare a procedura di affidamento di concessioni ed appalti di lavori, di forniture e servizi, nonché ad essere affidataria di subappalti e ad eseguire i contratti già stipulati, osserva quanto segue.

Gruppo A.B. ha già presentato altra, analoga istanza nel maggio 2016, e, nel provvedere su di essa con decreto di data 1° giugno 2016, questo Giudice rilevava che:

“... il disposto dell'art. 110, nel subordinare la prosecuzione dei contratti pubblici da parte dell'impresa in concordato con continuità aziendale, ovvero la sua partecipazione a gare pubbliche, ad un'autorizzazione del giudice delegato, contribuisce a chiarire l'ambito temporale di applicabilità di tale normativa; che, infatti, il regime di spossessamento attenuato dell'imprenditore, soggetto alla vigilanza del commissario giudiziale ed all'autorizzazione del giudice delegato ai fini del compimento degli atti di straordinaria amministrazione, è previsto 'durante la procedura di concordato' (v. art. 167), e, quindi, soltanto fino all'omologazione (o, al più, fino al passaggio in giudicato del relativo decreto);

che, con il decreto di omologa, 'la procedura di concordato preventivo si chiude' (v. art. 181), e, nella fase dell'esecuzione, residuano in capo al giudice delegato esclusivamente funzioni di vigilanza in ordine alla corretta esecuzione del concordato (v. art. 185);

che in questo senso si è già espressa l'Anac con determinazione del 23 aprile 2014, laddove ha precisato che la cessazione della causa ostativa prevista dall'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 coincide 'con la chiusura della procedura, che viene formalizzata con il decreto di omologazione del concordato preventivo ai sensi dell'articolo 180 L.F.'”;

Le considerazioni in allora svolte devono essere qui ribadite.

Ed invero, che la procedura di concordato si esaurisca col decreto di omologa, e che l'omologa segni inoltre il passaggio, dal punto di vista dell'imprenditore, dal regime di spossessamento attenuato proprio di quella procedura al riacquisto della piena capacità di agire, e, dall'angolo visuale degli organi della procedura, dal potere di consentire o meno il compimento di atti di straordinaria amministrazione ad una funzione di mera vigilanza sulla corretta esecuzione del concordato, è approdo cui la dottrina e la giurisprudenza di legittimità sono da tempo pervenute (cfr. Cass., 27 ottobre 2006, n. 23271; Cass., 18 giugno 2008, n. 16598; Cass., 14 giugno 2016, n. 12265), al più discutendosi se tali effetti si producano in virtù della

semplice pronuncia del decreto di omologa ovvero con il suo passaggio in giudicato .

A ciò si aggiunga che le disposizioni dell'art. 186 *bis* l. fall. che qui interessano si inseriscono in un contesto normativo che presuppone la pendenza di una procedura di concordato, instaurata con una domanda di concordato "pieno" ovvero con riserva (v. in particolare i commi 1° e 2°, che arricchiscono il contenuto del corredo documentale previsto dall'art. 161, nonché l'ultimo comma, che, col suo riferimento all'art. 173, presuppone che il concordato non sia stato ancora omologato), e si giustificano con la considerazione che, dopo il deposito del ricorso, tanto più se presentato ai sensi dell'art. 161, comma 6°, l. fall., ed anche dopo la pronuncia del decreto di ammissione alla procedura di concordato, la "bontà" della soluzione della crisi proposta dall'imprenditore è ancora sottoposta al vaglio degli organi della procedura ed alle valutazioni dei creditori, sì che la procedura potrebbe arrestarsi per vari motivi (declaratoria di inammissibilità, mancata approvazione della proposta da parte dei creditori, revoca dell'ammissione alla procedura, diniego di omologa), conducendo in tale ipotesi, nella normalità dei casi, al fallimento.

In questo contesto normativo e giurisprudenziale, pertanto, il legislatore del 2016, ove avesse inteso sottoporre all'autorizzazione del giudice delegato la partecipazione dell'impresa a gare pubbliche, o la prosecuzione dei contratti pubblici pendenti, anche dopo l'omologa del concordato, avrebbe esplicitato tale intendimento, posto che esso costituirebbe una palese deviazione rispetto ai principi ed alle regole che governano la materia; nulla di ciò si rinviene invece nel testo dell'art. 110, che, come l'art. 186 *bis* l. fall., fa riferimento a fasi della procedura di concordato (la presentazione della domanda, l'ammissione), e non invece all'esecuzione del concordato omologato.

Da ultimo va osservato che la tesi qui propugnata era stata affermata, nel vigore del vecchio Codice degli Appalti, dal Consiglio di Stato, che ha di recente ribadito l'orientamento così espresso (cfr. la sentenza n. 2305 del 2012 e l'ordinanza pronunciata in sede cautelare il 19 gennaio 2017).

P.Q.M.

Dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza
Trento, 30 gennaio 2017

Il Giudice
Dr. Monica Attanasio